SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2403-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

e dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente ..... » 5

– della 5ª Commissione permanente ..... » 6

Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del disegno di legge ..... » 7

Disegno di legge di conversione e testo del decreto-legge .. » 14

ONOREVOLI SENATORI. – Non deve stupire la relativa frequenza di provvedimenti legislativi volti a differire i termini previsti da disposizioni concernenti il Ministero degli affari esteri: numerosi accordi internazionali prevedono impegni a termine, che possono esser poi prorogati qualora il Governo e il Parlamento ne ravvisino l'opportunità politica.

È questo certamente il caso della missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Serbia e del Montenegro – di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2 – che ora viene limitato all'embargo commerciale nei confronti dei territori della Bosnia occupati dalle forze serbo-bosniache, fermo restando l'embargo sulla vendita di armi a tutti gli Stati dell'ex Jugoslavia. Altra analoga disposizione è quella dell'articolo 5, che proroga fino al 31 dicembre 1996 la missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia, decisa nel 1991 dalle Comunità europee allo scopo di contribuire alla soluzione politica della crisi.

L'articolo 2 proroga per l'anno in corso il funzionamento del Comitato interministeriale per il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico. Si tratta di un organismo costituito nel 1992 al fine di assicurare la partecipazione italiana alle Commissioni miste italo-slovene, italo-croate e italo-slovene-croate le quali operano nel quadro dell'attuazione degli accordi di Osimo.

L'articolo 3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, consente di impegnare nell'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti iscritti in bilancio, nell'anno 1995, in applicazione di alcune leggi di grande rilievo per la politica estera, nonchè le somme iscritte in conto residui su alcuni capitoli di bilancio riguardanti la cooperazione allo sviluppo e i lavori, in territorio italiano e sloveno, relativi al piano di bacino del fiume Isonzo. Il Governo, inserendo tali disposizioni nel decreto-legge, ha inteso derogare ad alcune norme vigenti in materia contabile, incluso l'articolo 1, comma 61, della legge collegata alla finanziaria 1996, che in verità fa salve le disposizioni legislative le quali consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi internazionali e alla cooperazione allo sviluppo. Il problema sembra ridursi a una questione di date: sia pure per pochi giorni, il decreto-legge è posteriore all'entrata in vigore della già citata legge collegata, nonchè alla data in cui i residui 1995 sarebbero andati in economia.

Se ciò può spiegare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, alla Commissione di merito sono sembrati di gran lunga prevalenti le ragioni sostanziali che hanno indotto il Governo a conservare in bilancio fondi essenziali per la prosecuzione dell'attività di cooperazione allo sviluppo e per l'attuazione di accordi di fondamentale importanza per l'Italia, come, ad esempio, l'accordo di Schengen.

Infine l'articolo 4 proroga al 31 dicembre 1996 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nonchè i comandi e i collocamenti fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche alla stessa Direzione generale. Si tratta di disposizioni indispensabili per il funzionamento degli uffici che gestiscono l'attività di cooperazione, le quali sono già state approvate dalla Commissione affari esteri, in sede deliberante, nell'ambito del disegno di legge atto Senato n. 2110, riguardante misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo.

In considerazione dell'urgenza di tali misure, nonchè del rallentamento dell'attività legislativa delle Camere dovuto alla crisi di

Governo, la Commissione ha ritenuto di inserire nel disegno di legge di conversione in oggetto anche le altre disposizioni del disegno di legge n. 2110, nonchè quelle del disegno di legge n. 2205 – pure esso già approvato in sede deliberante – concernente l'assunzione a tempo determinato di duecento contrattisti ai fini dell'attuazione dell'accordo di Schengen.

Si segnala infine l'articolo *1-ter* proposto dalla Commissione, che riproduce una delega al Governo per il riordino dell'indennità di servizio all'estero, che il Senato già approvò nell'ambito del disegno di legge collegato ma fu successivamente stralciata dalla Camera dei deputati e costituisce attualmente un disegno di legge autonomo, giacente presso la Commissione lavoro e previdenza sociale.

Tutti gli emendamenti approvati si riferiscono al testo del disegno di legge e introducono disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, già approvate dal Senato. La Commissione, all'unanimità, ha dato mandato al relatore di chiedere all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti proposti.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUBBINI)

17 gennaio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

24 gennaio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 3 del decreto-legge, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'Accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

«Art. 1-*ter*.

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonchè il trattamento economico e previdenziale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole italiane all'estero.

2. Nell'emanazione dei decreti il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero di familiari a carico, agli oneri scolastici e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;

c) per le categorie da individuarsi con i decreti stessi, si dovrà prevedere un assegno per gli oneri di rappresentanza, fissando i parametri per stabilirne l'entità nonchè procedure di controllo che tengano conto della normativa e della prassi vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea e dell'OCSE;

d) le indennità, determinate secondo parametri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in lire o in valuta locale o in altra valuta straniera, secondo un rapporto di ragguaglio da stabilirsi periodicamente;

e) ai fini dell'eventuale adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea e nelle organizzazioni internazionali.

3. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole italiane all'estero, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri:

a) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali distinte per funzioni professionali, che tenga conto dell'anzianità di servizio, delle retribuzioni locali e di quelle corrisposte da analoghe istituzioni di altri Paesi;

b) invarianza della spesa rispetto alle previsioni del bilancio a legislazione vigente con possibilità di utilizzo di eventuali risparmi per il potenziamento dei relativi contingenti.

4. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si atterrà ai criteri direttivi indicati nel comma 2 per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.

5. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 saranno sottoposti alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimeranno il proprio parere entro trenta giorni».

1.0.2

«**Art. 1-*quater*.**

1. In attesa della riforma complessiva dell'attività di cooperazione allo sviluppo, che dovrà tener conto anche delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e

gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalità di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati può essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Direzione generale».

4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità predisposti dai suddetti organismi».

1.0.3

«Art. 1-*quinquies*.

1. La Direzione generale procede a controlli e verifiche delle iniziative di cooperazione, ivi comprese quelle di emergenza, nel corso della loro attuazione e a conclusione delle stesse al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi del progetto.

2. Per la programmazione e l'organizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale si avvale dell'unità tecnica centrale, del nucleo di valutazione tecnica, degli esperti di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della segreteria del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. Controlli e verifiche sono, di norma, affidati a soggetti esterni comprovatamente qualificati, persone fisiche o giuridiche, italiane, straniere o internazionali. La Direzione generale stipula a tal fine convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili».

1.0.4

«Art. 1-*sexies*.

1. Il Ministro degli affari esteri, su proposta del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, può affidare a qualificati soggetti

esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non sia sufficiente a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione, ivi compresa la redazione dei termini di riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali. Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul costo complessivo dell'iniziativa da realizzare. Per il conferimento di incarichi individuali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

2. La Direzione generale può altresì avvalersi, in posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, per mansioni amministrative e contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e la loro rendicontazione. Nei confronti del suddetto personale, e di quello della Direzione generale adibito alle predette mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988 n. 67.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Direzione generale è competente anche per le attività di formazione e di aggiornamento del personale del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo sviluppo».

1.0.5

«Art. 1-*septies*.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dell'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 dovranno definire i criteri di ammissibilità delle iniziative da attuare in sede di cooperazione decentrata nonchè i criteri con i quali possono essere cofinanziate, con le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di cooperazione decentrata promosse da regioni, comuni e province e rientranti nei programmi-paese e negli accordi-quadro di cooperazione bilaterale».

1.0.6

«Art. 1-*octies*.

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata, con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, ai Governi dei Paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo elaborate, di regola, sulla base del programma-paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea e dalle Agenzie dell'ONU».

1.0.7

«Art. 1-*novies*.

1. La durata in carica della commissione per il contenzioso istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della riforma complessiva dell'attività di cooperazione allo sviluppo e, comunque, per non oltre due anni.

2. Lo schema di transazione definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d)* del medesimo decreto-legge n. 543 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1994, viene trasmesso all'Avvocatura dello Stato, che è tenuta a pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla ricezione, e quindi al Consiglio di Stato, che è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni. Decorsi tali termini, l'Amministrazione può procedere alla stipula delle transazioni anche in difetto dei suddetti pareri.».

1.0.8

«Art. 1-*decies*.

1. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.».

1.0.9

«Art. 1-*undecies*.

1. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo determina, con propria delibera da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per stabilire la congruità dei prezzi per l'acquisto, fuori del territorio nazionale, di beni e servizi previsti per l'attuazione di iniziative di cooperazione. Il provvedimento terrà in particolare conto le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le procedure adottate in materia dall'Unione europea.».

1.0.10

«Art. 1-*duodecies*.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.».

1.0.11

«Art. 1-*terdecies*.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, oppure le spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità; tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizza-

zione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea».

1.0.12

«**Art. 1-*quattuordecies*.**

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel comma 1 del presente articolo. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo determina con propria delibera le tipologie e le modalità per gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il Parlamento.

3. Entro sessanta giorni dall'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti.

4. Il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465».

1.0.13

«Art. 1-*quindecies*.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il Mediocredito centrale e la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST), sono autorizzati a operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attività, l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero».

1.0.14

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri.

Decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 1 del 2 gennaio 1996.*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri, connesse con impegni internazionali dell'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la data della revoca da parte dell'UEO della delibera con cui venne disposta la missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonchè quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonchè quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Articolo 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del perso-

nale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Articolo 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità Europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - AGNELLI - FANTOZZI - MASERA - FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli*: DINI